



Delibera della Giunta Regionale n. 676 del 04/12/2024

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 2 - Attività artigianali, commerciali e distributive. Tutela dei consumatori.

Oggetto dell'Atto:

VENDITE DI FINE STAGIONE EX ART. 43 L.R. 7/2020 E SS.MM.II. - SALDI INVERNALI STAGIONE 2024/2025.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (“Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”) e ss.mm. e ii. disciplina, all’articolo 43, le “vendite di fine stagione”, prevedendo, al comma 3, che la Giunta regionale individui le date di inizio e la durata, non superiore a 60 giorni;

PRESO ATTO dall'istruttoria dei competenti Uffici regionali che

- a) in sede di conferenza delle Regioni e Province autonome del 24 marzo 2011, come integrata dalla decisione del 7 luglio 2016, la materia dei saldi di fine stagione è stata oggetto di una intesa che prevede che la data di inizio dei saldi invernali sia fissata il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Nell’anno 2025 il primo giorno feriale antecedente l’Epifania cade il 4 gennaio;
- b) nella riunione della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 5 novembre 2024 è stata condivisa all’unanimità l’applicazione dell’Intesa di cui alla lettera a), stabilendo in 60 giorni la durata dei saldi invernali stagione 2024/2025, a decorrere dal 4 gennaio 2025;
- c) nella riunione indetta dall’Assessore alle Attività Produttive il 21 novembre 2024, le associazioni di categoria, dopo aver formulato alcuni rilevi e proposte sulla tematica delle vendite di fine stagione, hanno concordato sulla data del 4 gennaio 2025, per garantire l’omogeneità con le altre regioni;

RITENUTO

- a) di dover individuare, in attuazione dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2020 e ss.mm. e ii., il 4 gennaio 2025 quale data di inizio dei saldi invernali per la stagione 2024/2025, per un periodo non superiore a 60 giorni;
- b) di dover precisare che le vendite promozionali, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 7/2020, non possono essere effettuate dall’esercente nei trenta giorni precedenti la data predetta;

VISTA la legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, recante “Testo Unico sul commercio ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11”;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1) di individuare, in attuazione dell’articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 7 del 2020 e ss.mm. e ii., il 4 gennaio 2025 quale data di inizio dei saldi invernali per la stagione 2024/2025, per un periodo non superiore a 60 giorni;
- 2) di precisare che le vendite promozionali, ai sensi dell’art. 44 della L.R. 7/200 non possono essere effettuate dall’esercente nei trenta giorni precedenti la data predetta;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente, alla Direzione generale per lo sviluppo economico e le attività produttive, all’Assessore alle attività produttive, al lavoro, al demanio e al patrimonio, all’ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Casa di Vetro del sito istituzionale e sul BURC.